



**COMUNICATO UFFICIALE N. 88/L
DEL 30 AGOSTO 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

88/191

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 61/A della F.I.G.C., pubblicato in data 28 Agosto 2013:

Comunicato Ufficiale n. 61/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 85, lett. C) e 90 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt 85, lett. C) e 90 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 30 Agosto 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

ART. 85

Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.

III. Bilancio consolidato

1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale;
- c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;
- d) verbale di approvazione;
- e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.

2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.

IV. Budget finanziario

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. un budget finanziario, su base trimestrale, riguardante il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo e contenente:

- a) la previsione economico-finanziaria;
- b) la previsione del Capitale Circolante Netto.

2. Il budget finanziario deve essere redatto seguendo le indicazioni e i modelli della Co.Vi.So.C..

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il budget finanziario con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

4. Il budget finanziario deve essere approvato dall'organo amministrativo e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

V. Report consuntivo

1. Le società, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo riguardante il Capitale Circolante Netto.

2. Il report consuntivo deve essere redatto seguendo le indicazioni e il modello della Co.Vi.So.C..

3. All'esito dell'esame del report consuntivo, in caso di accertamento di un Capitale Circolante Netto negativo, la Co.Vi.So.C. procederà tempestivamente alla relativa contestazione.

4. Le società dovranno documentare la copertura del Capitale Circolante Netto negativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione mediante:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale interamente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.

6. Il report consuntivo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

VI. Emolumenti

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributi

1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: -primo bimestre (31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- terzo bimestre (31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- quarto bimestre (28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima,

in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- quinto bimestre (30 aprile), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

- sesto bimestre (30 giugno), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VIII. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.

B. 2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

D. 3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.

4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.

5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di partecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti. La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.

6. Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione.

7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.

IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale

1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.

3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 90 Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. ABROGATO

5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;

b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:

b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b.2) nella forma dell'aumento di capitale;

b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.

6. In caso di mancata copertura, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente art. 85, lett. C), par. V, punto 4), lett. a), b) e c), del Capitale Circolante Netto negativo contestato dalla Co.Vi.So.C, la Lega Italiana Calcio Professionistico, su comunicazione della Co.Vi.So.C, disporrà che le risorse da erogarsi alla società interessata siano vincolate al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.